

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 202

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI,
GABURRO, GUBERT, BOREA, SALZANO e MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2001

—————

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ultima frangia di precariato presente nella scuola italiana è costituita dai docenti di religione cattolica. Circa venticinquemila docenti, di cui la maggior parte laici (due su tre vale a dire il 66,4 per cento), non hanno la certezza di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione.

Tale condizione di precariato è permanente, con tutti gli inconvenienti del caso, fino a quando non sarà definito uno specifico stato giuridico dei docenti di religione cattolica.

La Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola (articolo 9, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1994, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121), e nella successiva intesa tra la Conferenza episcopale italiana (CEI) e l'autorità scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), è stato sancito che «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organici scolastici con gli stessi diritti e doveri» (punto 2.7 della citata intesa), e che lo Stato avrebbe dato «una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».

Essendo trascorsi oltre sedici anni da questi accordi è opportuno ed urgente dare una sistemazione definitiva dei docenti di religione cattolica.

Tale sistemazione si inquadra all'interno di un processo di più ampia razionalizzazione del reclutamento del personale della scuola.

Il presente disegno di legge è ispirato ai seguenti criteri:

a) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese;

b) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;

c) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni.

L'articolo 1 estende agli insegnanti di religione cattolica le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla contrattazione collettiva per gli insegnanti di ruolo.

L'articolo 2 definisce le dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.

L'articolo 3 detta le norme relative al reclutamento del personale docente in questione. Per l'accesso ai ruoli si applicano le disposizioni generali contenute nel testo unico, per quanto compatibili con la presente legge.

In particolare il comma 3 conferma che ciascun candidato dovrà essere in possesso del riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dall'autorità ecclesiastica diocesana competente per territorio, come previsto dal Protocollo che correda l'Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede di revisione del concordato.

Ai sensi del comma 5, l'assunzione dell'insegnante di religione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Per tutti i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, il dirigente scolastico provvede alla stipula di contratti a tempo determinato.

Oltre ai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire anche attraverso la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.

L'articolo 4 prevede che agli insegnanti di religione inseriti nei ruoli si applicano le disposizioni relative alla mobilità professionale per il personale della scuola, subordinatamente al possesso della qualificazione richiesta per il ruolo al quale si aspira.

L'articolo 5 reca infine le norme transitorie relative al primo concorso per titoli ed esami, il quale dovrà essere riservato agli insegnanti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, purchè siano in possesso dei titoli di qualificazione previsti dalla legge e abbiano svolto almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica con orario settimanale non inferiore a dodici ore oppure quattro anni di insegnamento di altra materia nelle scuole statali. Il personale docente della scuola per l'infanzia e della scuola di base può partecipare al primo concorso anche se non in possesso del diploma di laurea.

Il comma 3 prevede che l'esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed orale, sarà volto non solo all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico e degli orientamenti didattici e pedagogici, ma anche alla conoscenza nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

Al comma 4 si specifica che le norme si applicano agli insegnanti che operano nelle regioni di confine, terminologia non usuale nel nostro ordinamento, ma presente nel citato Protocollo addizionale, ove non risultino in contrasto con le norme locali.

Il punto di partenza del presente disegno di legge è il testo approvato, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, dopo un lungo lavoro nel corso della precedente legislatura, che la Camera dei deputati non è riuscita ad approvare definitivamente prima della conclusione naturale della Legislatura.

Si tratta ora di esaminare rapidamente il progetto di riforma attraverso un aperto confronto fra le forze politiche su una materia molto delicata per le implicazioni che determina tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Auspichiamo che nella XIV Legislatura il problema degli insegnanti di religione cattolica possa trovare idonea e rapida soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite:

a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi;

b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico

nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 3.

(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II, del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della prepara-

zione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art. 4.

(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario settimanale non inferiore a dodici ore esplicate anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2001 e lire 47.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.